

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA E GLI AFFARI GENERALI
UFFICIO I

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELLØART. 36, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016, ESPERITA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) **N. 1886795** SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER LØAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRADUZIONE DALLØTALIANO ALLØNGLESE E DI REVISIONE LINGUISTICA DEI DOCUMENTI ISTITUZIONALI DEL MINISTERO DELLÆCONOMIA E DELLE FINANZE DI NATURA SPECIALISTICA IN MATERIA GIURIDICA ED ECONOMICO-FINANZIARIA PER UN PERIODO DI 12 MESI, SECONDO IL CRITERIO DELLØOFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO AI SENSI DELLØART. 95, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 6 **CIG 74047966F6**

PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE ESCLUSIONI DALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E LE AMMISSIONI

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Direttore Generale della Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali con determina a contrarre del 5 marzo 2018 ó prot. 26673/2018 pubblicata sul sito istituzionale del Ministero della Economia e delle Finanze nella sezione õAmministrazione trasparenteö ó õBandi di gara e contrattiö ó ha disposto lavvio della gara mediante procedura negoziata ai sensi dellart. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per laffidamento del servizio di traduzione della Economia e delle Finanze di natura specialistica in materia giuridica ed economico-finanziaria per un periodo di 12 mesi, secondo il criterio della ferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dellart. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 CIG 74047966F6;
- con il richiamato provvedimento è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento, dott. Antonio De Vito, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- la scrivente è punto ordinante della procedura di gara e soggetto stipulante in qualità di dirigente della Ufficio I della Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali;
- in data 6 marzo 2018 è stata pubblicata sulla piattaforma M.E.P.A. la Richiesta di Offerta n.
 1886795 rivolta a tutti gli operatori economici iscritti ed abilitati al Bando M.E.P.A.
 õServiziö ó Categoria Merceologica õServizi Commerciali Variö ó Sottocategoria

Merceologica õ*Servizi di Interpretariato e/o Traduzione*ö, con invito a presentare le offerte entro il 22 marzo 2018 alle ore 12:00;

- in data 21 marzo 2018 è stato pubblicato sul sistema M.E.P.A. apposito avviso di proroga del termine ultimo di presentazione delle offerte, differito alle ore 23:59 del giorno 22 marzo 2018, ovvero per il tempo corrispondente alla durata del mancato funzionamento del Sistema per 12 ore (dalle ore 20:00 del giorno 20 marzo 2018 alle ore 8:00 del giorno 21 marzo 2018) ó come da comunicato M.E.P.A. idoneo a compromettere la presentazione delle offerte:
- alla scadenza del termine di presentazione delle offerte pervenivano n. 7 offerte caricate sul sistema M.E.P.A. dai seguenti n. 7 operatori economici, nellgordine di arrivo:

 - 2. INTRADOC SRL:
 - 3. AUTHENTIC ENTERPRISE SOLUTIONS SRL;
 - 4. STUDIO MORETTO GROUP SRL;
 - 5. INTERLINGUAE SRL;
 - 6. BUSINESS VOICE SRL:
 - 7. RTI ANN ELIZABETH POLLAK/ROSETTA EPIFANI;
- secondo quanto previsto dalle Linee Guida A.N.AC. n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti õ*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per løaffidamento di appalti e concessioni*ö, approvate dal Consiglio delløAutorità con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 ó aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017 il controllo della documentazione amministrativa può essere svolto dal Responsabile Unico del Procedimento;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto all'esame della documentazione amministrativa caricata sul sistema Mepa da ciascun concorrente, verificando la corretta compilazione della dichiarazione di partecipazione e della garanzia provvisoria, rilasciata nelle forme di cui all'eart. 93 del D.Lgs. 50/2016, nonché la regolarità, la completezza e la conformità della medesima documentazione alla *lex specialis* di gara;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto di adottare il provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni dalla procedura di affidamento, opportunamente corredata delle risultanze dell'astruttoria compiuta;

Tutto quanto sopra premesso, valutata la proposta del Responsabile Unico del Procedimento formulata all'æsito dell'æsame della documentazione amministrativa prevista dalla *lex specialis* di gara,

DETERMINA

- l\(e)ammissione dei seguenti operatori economici, stante la regolarit\(a), la completezza e la conformit\(a) della documentazione amministrativa:
 - 1. EUROSTREET SOCIETA@COOPERATIVA;
 - 2. INTRADOC SRL (anche in ragione della positiva valutazione della risposta alla richiesta ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

- 3. AUTHENTIC ENTERPRISE SOLUTIONS SRL;
- 4. STUDIO MORETTO GROUP SRL;
- 5. BUSINESS VOICE SRL (anche in ragione della positiva valutazione della risposta alla richiesta ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- 6. RTI ANN ELIZABETH POLLAK/ROSETTA EPIFANI (anche in ragione della positiva valutazione della risposta alla richiesta ex art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- læsclusione del seguente operatore economico, ai sensi dellært. 59, comma 3, lett. a), del D.lgs. 50/2016, in quanto la documentazione presentata non è conforme ai documenti di gara:

1. INTERLINGUAE SRL.

In particolare, lœsclusione della predetta società õInterlinguae srlö è stata determinata dalla presentazione della garanzia provvisoria, nel termine concesso per integrare la documentazione in applicazione del soccorso istruttorio, in maniera difforme dalle modalità previste allœart. 14 della Richiesta di Offerta, che stabiliva: õLæoperatore economico, a garanzia della serietà dellæofferta e degli impegni che assume con la presentazione della stessa, dovrà, a pena di esclusione, costituire apposita garanzia provvisoria pari al 1% (uno per cento) del valore stimato dellæappalto pari a þ 120.000,00, nelle modalità e termini previsti dallæart. 93 del. D.lgs. 50/2016. Si applicano le riduzioni previste dallæart. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. La predetta garanzia dovrà essere effettuata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria e dovrà indicare come motivazione la partecipazione alla summenzionata gara. (í). La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'apriginale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto. (í)ö.

In sede di controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile Unico del Procedimento, ritenendo che la mancanza della garanzia provvisoria quale carenza õessenzialeö fosse sanabile ai sensi delløart. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, ha provveduto ad inviare alla società õInterlinguaeö la richiesta di integrazione documentale (pec prot. n. 39055/2018 del 30-03-2018), a pena di esclusione.

In riscontro a detta õrichiesta di regolarizzazioneö, in data 9 aprile 2018, con pec prot. n. 41709/2018, løoperatore ha inviato una copia per immagine di documento cartaceo datato 9 aprile emesso dalla banca Carisbo, quale garanzia provvisoria. Tale documento risultava privo dei requisiti di forma previsti dalla Richiesta døOfferta, atti a garantire, ai sensi delløart. 22 del d.Lgs. 82/2005, la paternità del documento in esame e, conseguentemente, la sua efficacia probante.

Tale copia per immagine, tra løaltro, difformemente da quanto prescritto dalløart. 14 della Richiesta di Offerta, reca una firma autografa illeggibile e non risulta corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del sottoscrittore, che attesti il potere dello stesso di impegnare la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

Tale documentazione si ritiene, pertanto, non idonea a sanare la õirregolarità essenzialeö della domanda di partecipazione, per le seguenti motivazioni:

- la garanzia presentata non risulta firmata digitalmente dal garante, né risulta presente løattestazione del pubblico ufficiale di conformità al documento originale ovvero la dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, così come richiesto dalløart. 22 comma 2, del D.Lgs. 82/2005, secondo cui: õLe copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzatoö;
- dal documento non risulta la sussistenza di poteri di firma in capo ai soggetti che hanno emesso la garanzia, mancando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio richiesta.

Sul punto, inoltre, appare opportuno richiamare l

gart. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005, ai sensi del quale

õle copie informatiche di un documento analogico hanno piena efficacia se ad essi

è apposta o associata una firma digitale del soggetto che la spedisce o la rilascia

ö. L

gapposizione di una firma digitale

è, infatti, strumento indispensabile per garantire l

gautenticit

à del documento scansionato inviato seppur a mezzo PEC (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez.III, 30 dicembre 2016, n. 2004).

Si informa che, ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, del d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i., il presente provvedimento è impugnabile dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma entro il termine di 30 giorni decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante.

Løaccesso agli atti sarà consentito previa istanza da indirizzare a: Ministero delløEconomia e delle Finanzeó Dipartimento delløAmministrazione Generale, del Personale e dei Servizi ó Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali ó Ufficio I.

Il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi delløart. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, sul profilo del committente nella sezione õ*Amministrazione Trasparente*ö in data **13 aprile 2018**.

Roma, 12 aprile 2018

II DIRIGENTE

dott.ssa Marialaura Ferrigno